



COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE: Affari Istituzionali
AGENZIA: Comunicazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo
Tel. 035 399 021 / Fax 035 399 049
e-mail: urp@comune.bergamo.it
<http://www.comune.bergamo.it>

N. ~~U0072720~~ P.G.
Dip. 82/2007

Attestato di registrazione nel Repertorio Comunale delle Libere Associazioni

Il Segretario Generale

vista l'allegata istanza di registrazione nel Repertorio Comunale delle Libere Associazioni, pervenuta da parte dell'Associazione "**Orobicambiente onlus**"
in data **13/08/2007** numero P.G. **E0070950**
visti gli articoli 60 comma 4 e 61 dello Statuto Comunale, e l'articolo 5 del Regolamento Comunale della Partecipazione;
valutate le finalità dichiarate e preso atto che le stesse sono attinenti ad aspetti della vita comunitaria;
verificate le condizioni ed i requisiti necessari per la registrazione nel Repertorio Comunale delle Libere Associazioni

attesta

- che l'Associazione denominata

"Orobicambiente onlus"
Via Pietro Rùggeri da Stabello n. 13
24123 Bergamo

è in possesso dei requisiti necessari per la registrazione nel Repertorio Comunale delle libere Associazioni.

- che la stessa è stata conseguentemente registrata al n.° **82/2007** in data **14/08/2007**
e per le seguenti attività: tutela ambientale città di Bergamo e colli.

Bergamo, li 14/08/07

Il Segretario Generale

COPIA



COMUNE DI BERGAMO



DIREZIONE: Affari Istituzionali
AGENZIA: Comunicazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Matteotti, 27 - 24122 Bergamo
Tel. 035 399 021 / Fax 035 399 049
e-mail: urpr@comune.bergamo.it
<http://www.comune.bergamo.it>

COMUNE DI BERGAMO

13/08/2007

E0070950

N. [I.17/]

P.G.

Istanza di registrazione nel Repertorio comunale delle Libere Associazioni

Ai sensi degli articoli 60, comma 4, e 61 dello Statuto Comunale e dell'articolo 5 del Regolamento Comunale della partecipazione

Al Segretario Generale
del Comune di Bergamo

Data: 12/08/07

Il sottoscritto: NICOLINI GABRILO

rappresentante dell'Associazione: OROBICA AMBIENTE

in qualità di: PRESIDENTE SEGRETARIO

CHIEDE

L'iscrizione della predetta Associazione al Repertorio Comunale delle libere Associazioni, istituito a norma dello Statuto Comunale, articolo 60 comma terzo e quarto, ed articolo 61, e del Regolamento Comunale della Partecipazione, articolo 5.

A tale scopo dichiara che l'Associazione è stata costituita con atto in data: 09/03/07

la sede o recapito in Bergamo è in via: Pieno Ruffini de Motelles 13

telefono: 035/222944 fax: e-mail:

finalità dell'Associazione: tutela ambientale città e coll.

L'Associazione ~~ha~~ ~~non~~ ~~ha~~ scopo di lucro (cancellare l'ipotesi che non interessa)

Ambito territoriale dell'Associazione:

Cariche sociali (indicare carica e generalità oppure allegare un elenco aggiornato):

numero dei cittadini di Bergamo che in data odierna risultano iscritti n.° 13 soci

ALLEGA

- Atto costitutivo dell'Associazione
- Statuto dell'Associazione

SI IMPEGNA

A pena di cancellazione dal Repertorio Comunale delle libere Associazioni

- ad inviare al Segretario Generale del Comune di Bergamo un rendiconto annuale dell'attività svolta con l'indicazione aggiornata del numero dei cittadini di Bergamo che risultano iscritti all'Associazione
- ad inviare copia delle modifiche statuarie intervenute ed a comunicare le modifiche avvenute nell'ambito delle cariche sociali.

In fede (firma)



città di bergamo e suoi colli

Le ONLUS: organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Le ONLUS - organizzazioni non lucrative di utilità sociale - costituiscono una categoria soggettiva di ordine tributario-fiscale introdotta dal D.lgs 460/97. Sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente le seguenti principali caratteristiche¹⁰ :

A) L'attività istituzionale deve svolgersi in modo esclusivo in uno o più dei seguenti settori (individuati all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs 460/97):

- 1) assistenza sociale o socio-sanitaria
- 2) assistenza sanitaria
- 3) beneficenza
- 4) istruzione
- 5) formazione
- 6) sport dilettantistico
- X 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409¹¹
- X 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- 9) promozione della cultura e dell'arte
- 10) tutela dei diritti civili

I volontari

I. Requisiti, modalità e adempimenti

L'articolo 2 della Legge quadro sul volontariato 266/91 "inquadra" la figura del volontario definendo il fine e le modalità con cui deve essere prestata l'opera del volontario.

Il primo comma dell'art. 2 stabilisce infatti che l'attività del volontario è: "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà."


La figura del volontario viene ulteriormente definita e delimitata dal terzo comma del medesimo articolo che stabilisce l'incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

L'attività del volontario, per espressa previsione della Legge, non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario della prestazione.

Le prestazioni di attività rese dal volontario, nell'ambito e nel rispetto dei punti precedenti, non sono quindi soggette alle normative di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale applicabili ai rapporti di lavoro subordinato od autonomo.

L'esistenza (anche indiretta) di un rapporto patrimoniale tra l'Organizzazione ed il volontario potrebbe comportare, invece, il venire meno dello "status" di volontario e delle agevolazioni previste dalla Legge 266/91 con la conseguente applicazione delle norme di Legge fiscali e previdenziali applicabili ed individuabili sulla base delle modalità con cui è stata resa la prestazione.

L'attività del volontario oltre che gratuita deve essere prestata in modo personale e spontaneo dagli aderenti dell'organizzazione (comma 1, art. 3 della Legge 266/91).


il presidente

Red
1991

l'ann
Vi
.....
orga

MI
LA
BA
PT

ien
egr

Pr
uar

6 e
omi

pa
olid
ng

osta

gn

STATUTO TIPO DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

OROBICAMBIENTE onlus

" - Organizzazione di Volontariato

Art. 1 - Costituzione

OROBICAMBIENTE onlus

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata", che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91 e della L.R. 22/93, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

3. La durata dell'organizzazione è illimitata.

4. L'organizzazione ha sede in BERGAMO - Via Pietro Ruggeri da Stabello, 13.....

5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi

1. L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settoreAMBIENTALE..... per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

(Indicare le finalità)

TUTELA DELL'AMBIENTE CITTADINO E COLLINARE
CITTA' DI BERGAMO

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

(Eventuale) Queste ultime sono...

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

(Eventuale) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

Giuseppe Bononi
Michele Piccini

Federico Bononi
Michele Piccini

3. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissione volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

5. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

2. Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

*Giuseppe Lazzaro
Nicola Fresco*

Roberto Bazzani

- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione:

1. Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per :

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di

Giuseppe Leone
Adolfo Pizzuto

Teodoro Bazzani

altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

10. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

11. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Giuseppe ...
Nicola Piccini

Teodoro Bossano

6. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Giuseppe Lorenza
Lucretia Piccolo

[Signature]
Federico Bassani

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare,

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Giampaolo Lorenzini
Michele Piccini

[Signature]
[Signature]

*Importo d° di riscatto
copie con marca
da € 2,72
applicare sull'originale*
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 1

REGISTRATO A BERGAMO 1

16 MAR. 2001

Il _____
al n. 3151 Serie 3^a

con Euro ESTRATTE

(_____)



[Signature]
AMIANI